Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|4 maggio 2022|n. 17492

Data udienza 28 gennaio 2022

Integrale

Professioni - Avvocato - Impossibilità di partecipare all'udienza da remoto - Sostituzione con un difensore d'ufficio - Illegittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep - Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

Dott. FILOCAMO Fulvio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILOCAMO FULVIO;

lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 164 del 12 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS), avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, con cui era stata respinta l'istanza diretta ad ottenere un permesso di necessita' per partecipare al funerale del fratello e/o trascorrere tre ore presso la propria abitazione familiare il giorno (OMISSIS). In particolare, il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta, dando atto di aver potuto valutare la richiesta solo in data 16 settembre ed evidenziando come fosse mancante la prova della parentela con il deceduto.

1.1. Avverso tale decisione il detenuto proponeva reclamo ai sensi del L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 35-bis, comma 4.

1.2. Con il provvedimento oggetto d'impugnazione il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, poiche', essendo stato presentato direttamente dall'interessato con riserva dei motivi, questi ultimi non erano agli atti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di fiducia del (OMISSIS), chiedendone l'annullamento senza rinvio "dettando provvedimenti conseguenti", ponendo alla base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la mancata possibilita' di intervenire all'udienza in camera di consiglio, prevista per il 12 gennaio 2021 a seguito della notificazione di fissazione dell'udienza con possibilita' di poter partecipare da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, articolo 23, tempestivamente richiesta cinque giorni prima dell'udienza indicando anche il numero di telefono cellulare sul quale essere raggiunto. Il difensore, quindi, afferma di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente le utenze dell'Ufficio di sorveglianza pubblicate sia il giorno stesso dell'udienza che successivamente, nonche' di aver inviato nei giorni seguenti piu' messaggi tramite posta elettronica certificata (pec) al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale e al deposito atti penali, nonche' ad altri indirizzi di posta certificata, senza ricevere risposta alcuna. Sostiene, pertanto, la nullita' del procedimento camerale e della relativa decisione assunta senza consentirgli di partecipare ai sensi degli articoli 178 e 179 c.p.p., per l'effetto estensivo delle disposizioni di cui all'articolo 666 c.p.p., in relazione all'articolo 127 medesimo codice, relative all'intervento e l'assistenza dell'imputato ovvero all'assenza del difensore. Aggiunge che l'eventuale nomina di un difensore d'ufficio in sua sostituzione non possa sanare detta nullita'.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'impugnazione e' fondata.

4.1. Come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato e dall'allegata notificazione di fissazione dell'udienza con possibilita' di poter partecipare da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, il difensore non ha partecipato all'udienza, nonostante abbia comunicato la sua volonta' in tal senso inviando una pec (le cui ricevute sono allegate al ricorso). In realta' non si fa riferimento alcuno all'assistenza del detenuto richiedente il permesso da parte di un difensore anche d'ufficio.

4.2. Questa Corte ha recentemente affermato che "in tema di procedimento di sorveglianza "da remoto", qualora, a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condannato all'udienza "a distanza" (nella specie fissata per la trattazione di un'istanza di detenzione domiciliare), e' illegittima la sostituzione dello stesso con un difensore d'ufficio designato ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, con conseguente nullita' ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 179 c.p.p., sia di detta udienza che del provvedimento in esito ad essa adottato". Da detto principio e' possibile desumere che, in ogni caso, il difensore avrebbe avuto diritto a partecipare all'udienza tenutasi apparentemente senza patrocinio alcuno a favore del detenuto richiedente.

4.3. Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la trattazione del reclamo ritualmente presentato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.